

**AL COMUNE di CAVALESE**

Ufficio Attività Economiche

Via S. Sebastiano, 7

**Denuncia di inizio attività per esercizio di somministrazione non aperto al pubblico**

(art. 8 L.P. 9/2000)

- Visti l'art. 9, n. 7, l'art. 16 e l'art. 20 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 "Testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino Alto Adige";
- Visto il D.P.R. 01 novembre 1973, n. 686 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici";
- Vista la L.P. 14 luglio 2000, n. 9 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della L.P. 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale";
- Visto il "Regolamento di esecuzione della L.P. 14 luglio 2000, n. 9" emanato con D.P.G.P. 21-72/Leg. di data 14 giugno 2001;
- Visto il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "T.U.L.P.S." e visto il relativo regolamento di esecuzione;
- Visto il D.P.G.P. n. 189 di data 12 luglio 2001;
- Viste le delibere della Giunta Provinciale n. 1799 e 1800 di data 13 luglio 2001;
- Visto il Decreto Legislativo 28 dicembre 2000, n. 443;
- Consapevole delle responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci;

Il/la sottoscritta \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
quale titolare di ditta individuale/legale rappresentante/delegato (nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 1 lett. c) della Legge il delegato non è ammesso) della società \_\_\_\_\_  
C.F./P.IVA \_\_\_\_\_  
residente/con sede a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
di nazionalità \_\_\_\_\_,

**quale:**

- a) proprietario dell'azienda commerciale o del complesso dei beni costituenti l'esercizio
- b) affittuario di \_\_\_\_\_

(NB: gli spacci e le mense annessi a circoli e associazioni di cui all'art. 3 comma 1 lettera c della Legge non possono essere dati in gestione a terzi),

**denuncia d'inizio dell'attività in seguito alla nomina di nuovo Presidente**

**dell'esercizio di somministrazione non aperto al pubblico di tipo:**

**a) mensa aziendale/scolastica:**

è consentita la somministrazione di pasti esclusivamente nei confronti degli studenti/personale di aziende, amministrazioni, enti e scuole preventivamente convenzionate;

**b) spaccio aziendale/scolastico:**

è consentita la somministrazione di bevande esclusivamente nei confronti degli studenti/personale di aziende, amministrazioni, enti e scuole nella quale lo spaccio è inserito;

**c) spaccio/mensa annessa al circolo/associazione \_\_\_\_\_**

è consentita la somministrazione di alimenti e/o bevande esclusivamente nei confronti degli associati e dei loro familiari in forme e modalità assolutamente accessorie e limitate rispetto allo svolgimento delle attività sociali;

**d) spaccio/mensa annessa al complesso ricettivo a carattere turistico sociale \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_;  
è consentita la somministrazione di alimenti e/o bevande esclusivamente nei confronti degli alloggiati;

**e) al domicilio del consumatore:**

è consentita la somministrazione di alimenti/bevande esclusivamente al domicilio del consumatore (inteso come privata abitazione o come locale in cui si trovi abitualmente per motivi di lavoro o di studio o occasionalmente per lo svolgimento di particolari cerimonie) nei confronti del consumatore stesso, dei suoi familiari e delle persone da lui invitate.

- **ubicazione:** \_\_\_\_\_;
- **periodo di apertura** \_\_\_\_\_;
- **superficie destinata alla somministrazione** \_\_\_\_\_;
- **superficie complessiva** \_\_\_\_\_;
- **orari** \_\_\_\_\_;

**A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA:**

- Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, 6° comma, del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59):
  - di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano:  
nome Istituto \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ anno di conclusione \_\_\_\_\_;
  - Di aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti:  
nome Istituto \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ anno di conclusione \_\_\_\_\_;
  - Di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di:
    - dipendente qualificato** addetto alla vendita, all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, presso l'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, per i periodi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
    - coadiutore familiare**, in quanto coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, presso l'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, per i periodi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
    - titolare o socio lavoratore** (socio attivo: socio di snc, socio accomandatario, legale rappresentante di società di capitale), presso l'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, per i periodi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
- Di essere stato iscritto nel registro degli esercenti il commercio, di cui all'art. 1 della L. 11.06.1971 n. 426 (disciplina del commercio) per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_, ovvero aver superato con esito positivo l'apposito esame presso \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

**ovvero**

- di essere esentato dal possesso dei requisiti previsti dall'art. 71, 6° comma, del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59, in quanto rappresentante di un'associazione/ente che persegue finalità sociali **senza** carattere imprenditoriale;
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (in alternativa è possibile presentare il certificato della C.C.I.A.A con la dicitura antimafia);
- di non rientrare nei motivi ostativi di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e all'art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 59/2010;
- che (solo per gli spacci e le mense annesse a circoli o associazioni) l'attività di somministrazione è effettuata esclusivamente nei confronti degli associati e dei loro familiari in forme e modalità assolutamente accessorie e limitate rispetto allo svolgimento dell'attività sociale così specificata \_\_\_\_\_
- che i locali sono conformi alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza;

- che i locali non hanno accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici;
- che all'esterno della struttura non sono apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione svolta all'interno;
- di condurre direttamente in qualità di titolare o di preposto i seguenti esercizi (indicare numero e ubicazione) \_\_\_\_\_  
e di essere a conoscenza che la normativa consente di condurre personalmente al massimo due esercizi situati nello stesso comune o in comuni confinanti e che oltre tale limite è necessario nominare un preposto.

Il sottoscritto è consapevole che questa "autorizzazione" consente, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore (ed in particolare da quelle in materia di sicurezza, igiene e inquinamento acustico), le seguenti ulteriori attività:

- l'installazione di apparecchi radiotelevisivi e mangianastri;
- l'installazione di juke-box;
- l'installazione di flipper, calcetti, videogiochi e simili fino ad un massimo di cinque apparecchi complessivi. (NB!: L'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui all'art. 110 comma 5 del T.U.L.P.S. è comunque subordinata al nulla-osta dell'Amministrazione Finanziaria, previsto dall'art. 86, co. 3 del TULPS, introdotto dall'art. 37 della legge 388/2000 L'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del R.D. 18.06.1931. n. 773 – apparecchi e congegni che distribuiscono vincite in denaro – è soggetta ai limiti numerici di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze dd. 27.10.2003).
- l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo e la trasmissione di eventi sportivi e vari, anche su reti decodificate, in sale con capienza e afflusso non superiore alle 100 persone dove la clientela autorizzata accede normalmente, purchè non siano apprestati elementi atti a trasformare l'esercizio in un locale di pubblico spettacolo o trattenimento e purchè non sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso o comunque un aumento del prezzo delle consumazioni;
- la pratica dei giochi leciti, con il solo onere dell'esposizione della tabella dei giochi proibiti, vidimata dal Sindaco. Tale tabella contiene anche alcune prescrizioni che l'esercente deve rispettare al fine di non incorrere nelle relative sanzioni.

E' anche consapevole che:

- le convenzioni (solo per gli esercizi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della Legge) devono prevedere una durata minima di sessanta giorni, essere preventivamente inviate in copia al Comune ed essere conservate presso l'esercizio con la ricevuta di invio al Comune stesso, ai fini di eventuali controlli;
- coloro che possono usufruire del servizio di somministrazione (solo per gli esercizi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e c) della Legge) devono essere preventivamente muniti di apposito tesserino di riconoscimento numerato, datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'organismo che lo richiede e contenente le generalità del titolare nonché la menzione del rapporto di dipendenza, associazione o appartenenza; tale tesserino deve essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.

Si comunica la conduzione a mezzo del preposto signor \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ che firma per accettazione \_\_\_\_\_.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Data .....

Firma del denunciante

.....

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione può essere firmata in presenza del dipendente addetto oppure spedita per fax, posta o tramite incaricato unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

### **COMUNE DI CAVALESE**

Si dichiara che la firma del Sig. \_\_\_\_\_

Della cui identità mi sono accertato, è stata apposta in mia presenza.

Cavalese \_\_\_\_\_

Il funzionario incaricato

Allegati:

- planimetria dei locali, ove non già depositata in Comune, con specificate le entrate dalla pubblica via e la superficie destinata alla somministrazione;
- nel caso di nomina del preposto, dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dello stesso di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (in alternativa è possibile presentare il certificato della C.C.I.A.A. con la dicitura antimafia) e di essere esente dalle cause ostative di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) e all'art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 59/2010;

D.P.R. 28.12.2000 N. 445 "Testo unico in materia di documentazione amministrativa"  
Art. 76 "Norme Penali"

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad un falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2 (chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

R.D. 178 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)  
Art. 11

Salvo le condizioni particolari stabilite dalla Legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quanto sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

Art. 71 DLgs. 59/2010

(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
  - a) che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicata, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi di delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  - e) che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIO

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_

In relazione all'accettazione dell'incarico di preposto per la conduzione dell'esercizio \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (specificare attività e insegna) di cui alla  
denuncia di inizio attività esercizio di somministrazione non aperto al pubblico (art. 8 L.P. 9/2000)

**Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000**

### DICHIARA

- 1) Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, 6° comma, del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59):
- di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano:  
nome Istituto \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ anno di  
conclusione \_\_\_\_\_;
  - Di aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti:  
nome Istituto \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ anno di conclusione  
\_\_\_\_\_;
  - Di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di:
    - dipendente qualificato** addetto alla vendita, all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, presso l'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, per i periodi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
    - coadiutore familiare**, in quanto coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, presso l'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, per i periodi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
    - titolare o socio lavoratore** (socio attivo: socio di snc, socio accomandatario, legale rappresentante di società di capitale), presso l'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, per i periodi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
- estremi di iscrizione INPS (codice azienda e cod. CIN) \_\_\_\_\_;**
- Di essere stato iscritto nel registro degli esercenti il commercio, di cui all'art. 1 della L. 11.06.1971 n. 426 (disciplina del commercio) per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_, ovvero aver superato con esito positivo l'apposito esame presso \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.
- 2) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (in alternativa è possibile presentare il certificato della C.C.I.A.A con la dicitura antimafia);
- 3) di non rientrare nei motivi ostativi di cui all'art. 11 e se esercizio alberghiero anche all'art. 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e all'art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 59/2010;
- 4) di condurre già direttamente i seguenti esercizi in qualità di titolare o preposto:
- 5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_ (data)

\_\_\_\_\_ (1)  
(firma del dichiarante)

Visto: Il Pubblico ufficiale ricevente \*

(1) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, a mezzo posta, tramite incaricato oppure via fax.

\* **Dipendente addetto a ricevere la documentazione, quando la dichiarazione gli sia sottoscritta dinanzi.**

#### Allegati:

- fotocopia documento di identità in corso di validità qualora la firma non venga apposta in presente del funzionario

#### Art. 76 "Norme Penali"

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi peristi dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad un falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2 (chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

---

R.D. 178 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

#### Art. 11

Salvo le condizioni particolari stabilite dalla Legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione:

a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quanto sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

#### Art. 92

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

---

#### Art. 71 DLgs. 59/2010

(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, un pena superiore al minimo edittale;
  - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicata, un condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi di delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  - e) che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIO

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Cod. Fisc. – P.IVA: \_\_\_\_\_ cittadinanza \_\_\_\_\_

- socio per le Società in nome collettivo;
- socio accomandatario per le Società in accomandita semplice;
- membro del Consiglio di Amministrazione per le Società di capitali;

con sede in \_\_\_\_\_ Via/Fraz. \_\_\_\_\_

C.Fisc. – P.IVA: \_\_\_\_\_;

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero

### d i c h i a r a

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 "Disposizioni contro la mafia";
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 11 e se esercizio alberghiero anche all'art. 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 T.U.L.P.S. e dall'art. 71, commi 1, 2 ,3, 4 e 5 del D.Lgs. 59/2010;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_(1)  
(firma del dichiarante)

Visto: Il Pubblico ufficiale ricevente \*

(1) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, a mezzo posta, tramite incaricato oppure via fax.

**\* Dipendente addetto a ricevere la documentazione, quando la dichiarazione gli sia sottoscritta dinanzi.**

#### **Allegati:**

- fotocopia documento di identità in corso di validità qualora la firma non venga apposta in presente del funzionario

#### Art. 76 "Norme Penali"

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi peristi dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad un falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2 (chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

---

#### R.D. 178 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

#### Art. 11

Salvo le condizioni particolari stabilite dalla Legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione:

a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quanto sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

#### Art. 92

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

---

#### Art. 71 DLgs. 59/2010

#### (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
  - a) che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicata, un condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi di delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  - e) che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

SPETT.LE  
COMUNE DI CAVALESE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, quale titolare dell'omonima  
ditta individuale/legale rappresentante della soc.  
\_\_\_\_\_

COMUNICA

che l'esercizio " \_\_\_\_\_", presso  
\_\_\_\_\_, sito in \_\_\_\_\_

effettua il seguente orario:

**dalle** \_\_\_\_\_ **alle** \_\_\_\_\_

Cavalese, lì

IL TITOLARE

\_\_\_\_\_